

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3003 di lunedì 14 gennaio 2013

L'ABC degli incendi: vie di esodo e uscite di emergenza

Le caratteristiche minime che devono avere le uscite di emergenza e i criteri generali di sicurezza per le vie di uscita. Le indicazioni per i percorsi di esodo e per le scale: lunghezza, larghezza e misure alternative.

Roma, 7 Gen ? Una buona **prevenzione antincendio** nei luoghi di lavoro non può funzionare senza la presenza di idonee **vie di esodo**, di uscite di emergenza che permettano un deflusso senza ostacoli verso luoghi sicuri, cioè verso luoghi dove le persone possano ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio.

Per avere precise indicazioni sulle vie di esodo e sui criteri generali di sicurezza per le vie di uscita è possibile sfogliare la nuova edizione della pubblicazione Inail "**Formazione antincendio**", pubblicazione che riporta i criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, con riferimento al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al Decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998. Ricordiamo, a questo proposito, che in assenza dei decreti previsti all'articolo 46 del Decreto legislativo 81/2008, il Decreto del 10 marzo 1998 è tuttora vigente.

Caratteristiche minime che devono avere le vie e le uscite di emergenza

Le **vie di esodo** consistono in un insieme di vie di uscita "disposte per garantire alle persone presenti l'abbandono in sicurezza del posto di lavoro".

In particolare nell'**allegato IV** del D. Lgs. 81/2008 sono indicate le **caratteristiche minime che devono avere le vie e le uscite di emergenza**.

Devono essere:

- "tenute costantemente sgombre per consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro;
- in numero e dimensioni adeguate alla estensione del luogo di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso ed alle attrezzature installate, nonché al numero massimo delle persone che possono essere presenti in tali luoghi;
- realizzate in modo che l'altezza minima non sia inferiore a 2,00 m e la larghezza minima sia conforme alla normativa vigente in materia antincendi;
- evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle norme vigenti;
- munite, quando necessario, di opportuna illuminazione di emergenza, che entri in funzione automaticamente, in mancanza di alimentazione elettrica".

Inoltre "quando nel percorso delle vie e delle uscite di emergenza sono presenti delle porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo; e nel caso in cui tali porte devono essere tenute chiuse, queste devono potersi aprire facilmente".

Ricordiamo a questo proposito due recenti circolari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile relative alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante le emergenze in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante tornelli e vie di esodo con porte scorrevoli orizzontalmente.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1518] ?#>

I criteri generali di sicurezza per le vie di uscita

Il documento dell'Inail presenta poi i **criteri generali di sicurezza per le vie di uscita**.

Infatti il punto 3.3 del DM 10 marzo 1998 riporta i **criteri per stabilire se le vie di uscita sono adeguate all'uso**.

Si prescrive che:

1. "ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio d'incendio medio/basso;
2. ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
3. dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai seguenti valori: 15 ? 30 metri (tempo max di esodo 1 minuto) per aree a rischio d'incendio elevato; 30 ? 45 metri (tempo max di esodo 3 minuti) per aree a rischio d'incendio medio; 45 ? 60 metri (tempo max di esodo 5 minuti) per aree a rischio d'incendio basso;
4. le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
5. i percorsi di uscita in un'unica direzione (per quanto possibile) devono essere evitati; e nel caso in cui tale condizione non può essere soddisfatta, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere: 6 ? 15 metri (tempo max = 30 secondi) per aree a rischio elevato; 9 ? 30 metri (tempo max = 1 minuto) per aree a rischio medio; 12 ? 45 metri (tempo max = 3 minuti) per aree a rischio basso;
6. quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);
7. le vie di uscita devono disporre di una larghezza sufficiente, in relazione al numero massimo delle persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro; tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
8. ogni locale, o piano dell'edificio, deve disporre di numero sufficiente di uscite di larghezza adeguata all'uso;
9. le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e da porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di auto chiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita verso un luogo di lavoro sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);
10. le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
11. ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo". Ricordiamo che l'**uscita di piano** è un'uscita che "consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto dagli effetti di un incendio e che può configurarsi come uscita che immette in un: a) luogo sicuro; b) in un percorso protetto; c) su di una scala esterna".

Indicazioni sui percorsi di esodo

Riguardo ai **percorsi di esodo** la pubblicazione riporta ulteriori indicazioni in merito a:

- **lunghezza dei percorsi:** "nella scelta della lunghezza dei percorsi delle vie di esodo, riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia: frequentato dal pubblico; utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di esodo; utilizzato come area di riposo; utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili";
- **numero e larghezza delle vie di esodo:** "in numerose situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano; dove ciò non è sufficiente il numero delle uscite deve essere in funzione del numero massimo delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi di piano stabiliti al punto 3.3 lettera c) del DM 10 marzo 1998". Il documento, che invitiamo a visionare, riporta alcune eccezioni e una formula per calcolare la larghezza totale del sistema di vie di uscita di piano per luoghi di lavoro a rischio d'incendio basso o medio;
- **numero e larghezza delle scale:** "possono essere servite da una sola scala le strutture edilizie di altezza non superiore a 24 m in gronda (DM 30 novembre 1983), adibite a luoghi di lavoro con rischio d'incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita. Per tutti gli altri edifici, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa";

- **calcolo della larghezza delle scale:** in particolare se le scale "servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito". Se le scale "servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che s'immettono sulla scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento".

Le misure alternative di esodo

Il documento Inail, ricco di disegni esplicativi (punti di raccolta, corridoi di esodo, ...), riporta infine le possibili **misure alternative**.

Infatti quando "per motivi architettonici o urbanistici le misure di sicurezza elencate non possono essere rispettate, il punto 3.7 del DM 10 marzo 1998 indica opportuni accorgimenti per limitare i rischi per le persone presenti nei luoghi di lavoro che comprendono:

- ristrutturazione del luogo di lavoro e/o dell'attività in modo che le persone svolgano il proprio lavoro in posizione più prossima alle vie di uscita di piano e che i pericoli eventualmente presenti non possano interdire l'utilizzo delle vie di uscita;
- riduzione dei percorsi totali delle vie di uscita;
- realizzazione di ulteriori vie di uscita di piano;
- realizzazione di percorsi protetti aggiuntivi ovvero estensione di quelli esistenti";
- installazione di opportuni "sistemi automatici di rivelazione incendi collegati ad avvisatori acustici d'incendio".

Inail, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Servizio Prevenzione e Protezione, "[Formazione antincendio](#)", a cura del Dott. Ing. Raffaele Sabatino (Responsabile del SPP ? Ricerca INAIL) con la collaborazione del Dott. Ing. Massimo Giuffrida (Dipartimento Tecnologie di Sicurezza ? Ricerca INAIL), edizione aggiornata al febbraio 2012 (formato PDF, 4.64 MB).

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).